

AVV. DOMENICO MARIA ORSINI

Via Sanizi, 19 - 02100 RIETI
Tel. 0746/270896
Fax. 0746/257273

AVV. FEDERICO FIOCCO

STUDIO RIETI: STUDIO TERNI:
Piazza Vittorio Emanuele 17 – 02100 P.zza Ridolfi, 20 - 05100
Tel. 0746/762341 Tel. 0744/1954897
Fax. 0746/762341 Fax. 0744/811034

**ISTANZA DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI FINI
DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SUI SITI WEB
ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DELLE REGIONI
INTIMATE**

**In esecuzione dell'ordinanza presidenziale n.4655/2023 pubblicata il 27 giugno
2023 dal TAR LAZIO – ROMA Sez. III *quater* –relativa al ricorso RG. n.
6212/2023**

Per

ELESTA SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. Giovanni Masotti, nato a Faenza il 27/08/1967, C.F. e P.Iva 05420450487, con sede legale in Via Baldanzese n.17, Calenzano (FI), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Domenico Maria Orsini (C.F. RSNDNC65D03H282A – PEC domenicomaria.orsini@pecavvocatirieti.it -fax 0746/257273) e dall'avv. Federico Fiocco (C.F. FCCFRC81S14H282Y - PEC federico.fiocco@pecavvocatirieti.it -fax) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Rieti, Via Sanizi n. 19 in virtù di procura speciale redatta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 8 c. 3 D.P.C.M. 40/2016.

-ricorrente-

contro

la Regione Abruzzo Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome, c/o Avvocato dello Stato Avv. I. Corsini, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Lombardia, la Regione Marche, la Regione Molise, la Regione Piemonte, la Regione Toscana, la Regione Sardegna, la Regione Siciliana, l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, la Regione Emilia Romagna, la Regione Umbria, la Regione Valle d'Aosta, la Regione Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, tutte in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;

Asl Abruzzo 1, Asl Abruzzo 2, Asl Abruzzo 3, Asl Abruzzo 4 non costituiti in giudizio

-resistenti-

nonchè nei confronti, in qualità di controinteressata,

della società **3M ITALIA S.R.L.** P.IVA 12971700153 - Codice Fiscale: 00100190610, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Norberto Bobbio n.21 - 20096 – Pioltello ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC 3mitalia@pec.3mitaliasrl.it estratto dal Registro INI-PEC

PREMESSO CHE

- La società ricorrente ha adito l'Ecc.mo Tar Lazio - Roma con ricorso in riassunzione tempestivamente notificato e iscritto a ruolo al n. 6212/2023 avente ad oggetto l'annullamento della Determinazione Direttoriale n.DPF/121 del 13/12/2022 della Regione Abruzzo, nonché di tutti gli altri atti ivi inclusi il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06.07.2022, il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

- Considerate le peculiarità del caso di specie, che vede coinvolte tutte le società che hanno fornito dispositivi medici in favore della Regione Abruzzo e l'impossibilità di procedere alla notifica del ricorso per le vie ordinarie ai controinteressati, la società istante formulava specifica istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso e dell'eventuale provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 150 c.p.c., e dell'art. 41, c. 4, c.p.a..

3 - Con ordinanza presidenziale n.4655/2023 pubblicata il 27 giugno 2023 dal TAR LAZIO – ROMA Sez. III *quater*, che in copia conforme si notifica in uno alla presente istanza ed a cui si rinvia, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami fissando le modalità di esecuzione della predetta integrazione del contraddittorio;

- che è interesse della istante dare impulso a quanto ivi statuito, con la precisazione che – come disposto dall'On.le TAR – detta pubblicazione dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del decreto;

Tanto premesso

SI INVITANO

Il Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege in Roma, mediante messaggio pec all'indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico elenco Reginde e all'indirizzo pec istituzionale atti.giudiziari@postacert.sanita.it estratto dal pubblico elenco PP.AA.,

nonché le Regioni evocate in giudizio, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., mediante messaggio pec ai rispettivi indirizzi pec istituzionali, a dare solerte e piena esecuzione a quanto disposto nella suddetta ordinanza del Presidente del TAR Lazio, sezione III quater attraverso le prescritte modalità.

Il Tar Lazio ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti web istituzionali del Ministero della Salute e delle singole Regioni evocate in giudizio degli atti del giudizio R.G. 6212/23 con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni: 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimiate; 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti; 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento; 5) l'indicazione del numero dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le Amministrazioni resistenti: 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita; 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e l'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della stessa (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati nella suddetta ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente -

per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione dell'ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento;

- parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle predette, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali.

Si notificano e si trasmettono, in uno alla presente ed in ottemperanza alla citata ordinanza, i seguenti atti:

- 1) copia conforme del ricorso in riassunzione;
- 2) copia conforme dell'ordinanza n. 4655/23 pubblicata il 27 giugno 2023 dal Tar Lazio con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Rieti lì 4 luglio 2023

Avv. Federico Fiocco

Avv. Domenico Maria Orsini